

## **CONTI E RAPPORTI “DORMIENTI”**

### **Normativa di riferimento**

- Legge n. 266/2005 art. 1 comma 343.

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

- D.M. 22 giugno 2007 n. 116.

Che riporta tra l'altro: "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1.

### **Quali sono i rapporti che devono considerarsi dormienti**

Sono i depositi di somme di danaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione sui quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o da terzi da questi delegato, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.

### **Obblighi di informativa**

Verificatosi il periodo di “dormienza” la banca:

#### per i rapporti nominativi :

- o invia una lettera con raccomandata A/R al titolare del rapporto o persona da questi delegato con:
  - 🕒 invito ad impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
  - 🕒 avviso che, decorso questo termine, il rapporto verrà estinto e le somme e valori relativi verranno devoluti al Fondo di cui alla legge n. 266/2005 art. 1 comma 343;

#### per i rapporti al portatore :

- o espone un avviso nei locali aperti al pubblico e nel sito internet della banca; in seguito:
  - 🕒 il cliente che riconosce un suo rapporto nella lista dei dormienti deve impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data di esposizione al pubblico dell'elenco dei rapporti;
  - 🕒 qualora il cliente non si sia presentato nei termini di cui sopra, il rapporto verrà estinto e le somme e valori relativi verranno devoluti al Fondo di cui alla legge n. 266/2005 art. 1 comma 343.

### **Esclusioni**

La normativa di cui trattasi non si applica ai rapporti, di qualsiasi tipologia, anche se non movimentati, con saldo pari e/o inferiore a Euro 100,00 e a tutti i rapporti intestati alle Pubbliche Amministrazioni.

Con circolare del 01/02/2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha escluso anche i rapporti costituiti per cauzioni, garanzie e pignoramenti in quanto indisponibili per il titolare. Il termine dei 10 anni decorre solo dalla data di libera disponibilità del rapporto ovvero dalla scadenza del vincolo.